

La Costituente: istruzioni per l'uso

Per legiferare il Parlamento eletto può approvare una norma costituzionale che introduca riforme sostanziali nella forma di governo, se a promuovere il nuovo testo è la stessa maggioranza che sostiene l'Esecutivo?

■ **Pino Pisicchio**

Si sono un po' perse le tracce del premierato elettivo. Certo, l'agitatissimo quadro internazionale deve aver soverchiato le piccole cose nostrane che peraltro dal punto di vista governativo camminano solo con l'energetico ritmo impresso dalla presidente, impegnata nelle sue missioni impossibili di mediazioni tra riottosi tipo Orban. I maligni invece leggono nel relativo silenzio sulla nuova forma di governo un'intenzionalità legata proprio ai destini dell'on Meloni, che nel 2027 avrà raggiunto l'età quirinalizia e si vedrebbe bene come prima donna italiana sul Colle, senza le amputazioni alla figura del presidente che invece la riforma premierale comporta. In questo caso non rimpiangeremmo di certo premierato elettivo. A parte il merito, criticato per tutti da Sartori nel 2006, in occasione di un primo innamoramento (bipartisan) della politica per il premierato israeliano, ma c'è forse una domanda preliminare, che è di metodo, da porre a noi tutti.

È molto semplice e non occorre avere titoli accademici per capirla: il Parlamento, eletto per legiferare, può approvare una norma costituzionale che introduca riforme sostanziali nella forma di governo, se ad approvare il nuovo testo è la stessa maggioranza che sostiene l'Esecutivo? Diremmo che non è consigliabile. Come non è consigliabile fare riforme d'impianto alla maniera di Berlusconi o Renzi, entrambi provvisti di larghe maggioranze a sostegno dei loro governi. L'esperienza, infatti, chiara l'inadeguatezza, non giuridica ma politica, dello strumento predisposto dall'articolo 138 per una revisione costituzionale che non fosse di mera e limitata correzione dell'impianto attuale: gli stessi Costituenti immaginarono infatti l'articolo 138 non come mezzo per ridisegnare l'intero ordinamento dello Stato. Tuttavia omisero di rimarcare il fatto con una distinzione esplicita tra la revisione parziale e quella totale, come invece avviene in alcune costituzioni. Sicuramente la realtà dei fatti si è incaricata di dimostrare che la struttura dello Stato-organizzazione reclama una manutenzione intelligente, fedele ai principi ma attenta anche a cogliere i percorsi evolutivi del nuovo tempo. Discutendo senza pregiudizi, ma con "visione" l'impianto di riforma e non col metodo "a spizzichi e molliche" usato per una ventina di manomissioni sostanziali dal '48 ai giorni nostri, sul corpo vivo delle istituzioni. Qualcuno, Calenda in particolare, ha cominciato a parlarne.

Potrebbe avere senso, allora, l'esperienza di una Commissione non nominata, ma legittimata dal popolo, con il compito di definire un nuovo assetto generale del «patto» tra governanti e governati. Una Commissione che abbia un anno di lavoro davanti a sé, eletta con un sistema proporzionale, selezionata con voto di preferenza, regolata da un regime d'incompatibilità assoluta con altri mandati elettivi, e avente come oggetto del lavoro la revisione di aspetti relativi alla seconda parte della Costituzione. Un'esperienza inedita, certo, nella storia costituzionale repubblicana, ma non ignota, però, al costituzionalismo contemporaneo (da ultimo il Cile). Alla fine del lavoro della "Commissione" si dovrebbe accedere al referendum approvativo finalizzato ad accrescere il grado della qualità democratica della riforma contenuta nel testo approvato. Si tratterebbe, in definitiva, di una proposta di riforma elaborata al di fuori della conflittualità ordinaria che si lega all'esercizio del governo nella fisiologica dialettica parlamentare tra maggioranza-opposizione. Capiamo le obiezioni di parte della dottrina, alcune poggiate sulla distinzione tra potere costituente e costituito, ma in questo caso si tratterebbe di intervenire, sulla base di una scelta del potere

costituito (il Parlamento) per consegnare ad una Commissione legittimata dal voto di preferenza popolare (quindi dotata di legittimazione diretta degli eletti e non mediata dai leader come accade con le liste bloccate) non il compito di riscrivere la Costituzione, ma di intervenire solo su aspetti dell'organizzazione dello Stato. Tra gli effetti collaterali benefici ci sarebbe anche quello di consentire alle culture delle forze politiche escluse dalla stesura della Costituzione - il polo escluso della Meloni, il Movimento Cinque Stelle - di riconoscersi pienamente nel patto con i cittadini. Oltre, naturalmente, a verificare una sintonia con il tempo nuovo, se accettiamo l'idea che l'avvento del digitale abbia cambiato radicalmente, oltre che la nostra vita, anche le nostre democrazie.